



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE,
ECOLOGIA

L'ASSESSORE



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160020277
04/10/2016 09:34
450XND
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell' art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Rif. N. 363/2016

Regione Puglia
Segreteria Assessorato Qualità dell'Ambiente

AOO_SP4/PROT
03/10/2016 - 0000886

Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale

Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale

Ai Consiglieri Regionali del
Gruppo Movimento 5 Stelle
Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari,
Laricchia, Trevisi

e, p.c. Assessore Sviluppo Economico

OGGETTO: Riscontro interrogazione presentata dai Consiglieri regionali Barone e Bozzetti, Casili Conca, Di Bari, Laricchia e Trevisi su: " *Incidenti legati al funzionamento degli aerogeneratori monitoraggio da parte di ARPA* ".

In ordine al primo punto della richiamata interrogazione si precisa che l'ARPA Puglia nel corso dei procedimenti di valutazione ambientale è sempre chiamata al rilascio del parere di competenza in ordine alle funzioni istitutive di cui alla L.R. n. 6 del 1999.

In particolare, nell'ambito dei procedimenti di VIA, l'ARPA-Puglia, in qualità di Ente interessato con competenza in materia ambientale, esprime il parere di competenza con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica. Difatti, le valutazioni vertono soprattutto su una attenta e puntuale analisi dei potenziali impatti (acustico, elettromagnetico, *shadow flickering*, ombreggiamenti ecc.) in considerazione soprattutto del tipo di aerogeneratore che la società proponente intende installare.

Per ogni modello di aerogeneratore da installare è di prassi richiedere una scheda tecnica (o l'indicazione in modo univoco del modello), che accompagna gli studi specialistici (ad esempio: studio sulla gittata, sull'impatto acustico, sull'impatto elettromagnetico, sullo *shadow flickering* ecc.) prodotti dalla società proponente, al fine di meglio valutare le possibili ricadute sulla sicurezza e salute pubblica che potrebbero derivare dalla realizzazione dell'impianto eolico proposto.

Ulteriore valutazione è effettuata in considerazione della presenza sul territorio di altri impianti FER già realizzati o autorizzati e non ancora realizzati ovvero dotati di un provvedimento di compatibilità ambientale favorevole (valutazione degli impatti cumulativi ai sensi della DGR n. 2122/2012).

www.regione.puglia.it

via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5406843 - Fax: 080 5406844
mail: assessore.ambiente@regione.puglia.it - pec: assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO QUALITÀ DELL'AMBIENTE -
CICLO RIFIUTI E BONIFICA, RISCHIO INDUSTRIALE,
ECOLOGIA

L'ASSESSORE

Tali valutazioni, d'altronde, sono sempre tenute in considerazione dal Comitato Tecnico Regionale per la VIA, cui compete il rilascio del parere di VIA ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011.

Giova ricordare, inoltre, che gli impianti eolici non sono annoverati tra gli impianti a rischio di incidente rilevante, così come individuati dalla normativa di settore. Pertanto, all'ARPA Puglia non competono attività di natura ispettiva e di monitoraggio relativamente a tali impianti.

In merito agli incidenti derivanti dagli incendi degli aerogeneratori, si rammenta che tra i vari Enti chiamati in sede di Autorizzazione Unica ad esprimere il proprio parere/autorizzazione o atti di assenso comunque denominati, figurano anche i Vigili del Fuoco.

Gli stessi hanno più volte evidenziato nel corso dei procedimenti de quo che "[...] gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi (ex D.lg.vo n. 139/06) non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. n. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi [...]. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento".

Infine, in riferimento a quanto rappresentato nell'ultimo punto dell'interrogazione, preme evidenziare che le misure per la concessione degli incentivi finalizzati alla realizzazione degli impianti FER, rientrano nell'alveo delle competenze statali.

Si ricorda, altresì, che la Regione Puglia con Regolamento Regionale n. 16/2006 aveva già disciplinato i PRIE di competenza comunale al fine di individuare le aree idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché l'istituzione del c.d. parametro di controllo che consentiva la limitazione del numero di AG installabili sul territorio comunale, anche in rapporto al numero di istanze/pareri di compatibilità ambientale rilasciati.

Successivamente il richiamato regolamento è stato espunto dall'ordinamento per effetto della declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 344/2010 per le motivazioni rassegnate nella stessa.

dr. domenico santorsola

www.regione.puglia.it

via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 5406843 - Fax: 080 5406844
mail: assessore.ambiente@regione.puglia.it - pec: assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it